

Tutele crescenti, risarcimento e remissione alla Corte Costituzionale

*Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza del 26 luglio 2017, sospendendo la decisione circa un licenziamento adottato dal datore di lavoro ex **D.L.vo n. 23/2015**, ha rimesso all'esame della **Corte Costituzionale** per contrasto con gli articoli 3, 4, 76 e 117 della Costituzione, alcune disposizioni del predetto decreto e dell'art. 1, comma 7, della legge n. 183/2014 che riguardano la disciplina concreta dell'indennità risarcitoria che, secondo il giudice remittente, non appare consistente ed adeguata.*

.....

Il tribunale del lavoro di Roma, con l'ordinanza in oggetto, ha ritenuto che gli articoli 2, 4, 10 del decreto legislativo 23/2015 sulle disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e l'articolo 1, comma 7 della legge delega 183/2014 circa le nuove tutele per i lavoratori illegittimamente licenziati, possano essere in contrasto con gli articoli 3, 4, 76 e 117 della Costituzione.

Il fatto

La decisione trae origine dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice espulsa dall'azienda a dicembre 2015, a sette mesi di distanza dall'assunzione. Poiché il rapporto di lavoro si era instaurato dopo il 7 marzo 2015, si applicavano le tutele crescenti previste per gli assunti da tale data.

Nel caso specifico, il giudice rilevava che la decisione dell'azienda si basava su una motivazione estremamente generica e non provata. Quindi, la fattispecie del caso era la "non ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo...ovvero la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo".

Secondo il DLgs 23/2015, la lavoratrice non aveva pertanto diritto alla reintegrazione ma solo a un risarcimento commisurato all'anzianità aziendale.

Il ragionamento su cui soffermarsi non era, per il giudice, l'eliminazione della tutela reintegratoria, se non per i licenziamenti nulli, discriminatori e alcuni casi disciplinari, in quanto la Corte Costituzionale, infatti, ha già stabilito che la tutela può essere garantita anche in altri modi. Il problema, invece, risulta essere la "disciplina concreta dell'indennità risarcitoria che...avrebbe dovuto essere ben più consistente ed adeguata".

Secondo il ragionamento del giudice, dato che le indennità fissate per legge sono di importo ridotto, ne conseguiva che le stesse non hanno carattere compensativo per il lavoratore né dissuasivo per le aziende e si determinano conseguenze discriminatorie perché un'azienda tenderà a licenziare i dipendenti soggetti alle tutele crescenti e non quelli a cui si applica la più "protettiva" e onerosa normativa precedente.

In tal modo si elimina la discrezionalità valutativa del giudice e si disciplina in modo uniforme casi molto diversi ed è per questo che, ad avviso del giudice, il contratto a tutele crescenti può essere in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione (uguaglianza dei cittadini).

Inoltre, osservava la corte, secondo gli articoli 4 e 35 della carta costituzionale, la Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e tutela il lavoro stesso in tutte le sue forme e applicazioni. Ma il DLgs 23/2015 non sembra in linea con tali principi dato che valuta il diritto al lavoro con "una quantificazione tanto modesta ed evanescente" e anzi quasi ripristina di fatto la libertà di licenziamento.

Infine, si annotava che la legge delega 183/2014 prevede la coerenza delle disposizioni nazionali con "la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali". Ma tale conformità non appare rispettata nei confronti dell'articolo 30 della Carta di Nizza e dell'articolo 24 della Carta sociale europea.

Per questi motivi il giudice sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte Costituzionale.

In definitiva

Dato il generale interesse sul sempre tormentato e discusso argomento delle tutele proposte dall'ordinamento sui licenziamenti, appare interessante l'ordinanza qui in commento, con la quale la disciplina delle tutele crescenti è stata rimessa al massimo organo di garanzia costituzionale.

Le motivazioni alla base del provvedimento del giudice sono molto articolate e, come abbiamo letto, prendono in considerazione il caso sia sotto il profilo del diritto interno che europeo.

Bisogna dire che il Tribunale innanzitutto non si è posto contro la questione della sopravvivenza o meno della tutela reintegratoria, tranne che, come sappiamo, per i licenziamenti nulli, discriminatori e alcuni altri casi. Il giudice infatti ha argomentato, con i riferimenti alle norme costituzionali e a quelle sovranazionali, che, in estrema sintesi: dato che il risarcimento non ha carattere compensativo per il lavoratore e dissuasivo per il datore di lavoro, esso determina situazioni difformi in quanto un imprenditore tenderà a

risolvere il rapporto con lavoratori soggetti alle tutele crescenti e non a quelli che ricadono sotto il regime dell'art. 18 della legge n. 300/1970, come riformato dalla legge n. 92/2012; esso elimina ogni valutazione discrezionale del giudice in quanto la disciplina, applicabile a casi del tutto diversi, è uniforme; la legge delega prevede coerenza con "la regolazione dell'Unione Europea e le convenzioni internazionali" ma questo non pare esserci nei confronti dell'art. 30 della Carta di Nizza, della Convenzione ILO n. 158/1992 e dell'art. 24 della Carta Sociale Europea.

Per il tribunale, pertanto, l'unica conclusione è che si rimetta alla Consulta la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate. Attendiamo , a questo punto, la pronuncia della Corte.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini